

**CIRCOLARE N. 20/2020**  
**Del 3 settembre 2020**

**OGGETTO: Decreto “Agosto”**

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cosiddetto “Decreto Agosto” (di seguito il “Decreto”), prevede misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore in data 15 agosto 2020.

Di seguito si riportano in sintesi le disposizioni di maggior interesse.

<p><b>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (Art. 1)</b></p>	<p>I datori di lavoro che, nell'<b>anno 2020</b>, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i> del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni) per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.</p> <p>Le ulteriori nove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo stesso.</p> <p>Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il <b>13 luglio 2020</b> e il <b>31 dicembre 2020</b>.</p> <p>I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle <u>ulteriori nove settimane</u> versano un <u>contributo addizionale</u>, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Tale contributo <b>non è dovuto</b> dai datori di lavoro che hanno subito una <u>riduzione</u> del fatturato pari o superiore al <b>20%</b> e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa <u>successivamente al 1° gennaio 2019</u>.</p>
<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3)</b></p>	<p>Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione disponibili ai sensi dell’art.1 del presente Decreto e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale introdotti per far fronte all'emergenza Covid-19 (di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i> del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni), è riconosciuto <u>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali</u> a loro carico, per un periodo massimo di <b>quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020</b>, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi</p>

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

	<p>di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p>
<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)</b></p>	<p><b>Fino al 31 dicembre 2020</b>, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto, lavoratori subordinati <b>a tempo indeterminato</b>, <u>con esclusione</u> dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- escluso per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa;</li> <li>- riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto.</li> </ul>
<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art. 7)</b></p>	<p>L'esonero di cui all'art. 6 del Decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni <b>a tempo determinato</b> o con contratto di lavoro stagionale nei <b>settori del turismo e degli stabilimenti termali</b>.</p> <p><u>In caso di conversione</u> dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica quanto previsto dall'art. 6.</p>
<p><b>Fondo per la filiera della ristorazione (Art. 58)</b></p>	<p>Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo con una dotazione pari a € 600 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa. Il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del Decreto con codice ATECO prevalente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-56.10.11 - "ristorazione con somministrazione"</li> <li>-56.29.10 - "mense"</li> <li>-56.29.20 - "catering continuativo su base contrattuale"</li> </ul> <p>per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che <u>l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019</u>.</p>

	Inoltre, il contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a <b>decorrere dal 1° gennaio 2019.</b>
<b>Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (Art. 59)</b>	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;</li> <li>-per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.</li> </ul> <p>Il contributo spetta a condizione che <u>l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei suddetti comuni, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</u></p>
<b>Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Art. 65)</b>	<p>È prorogato al <b>31 gennaio 2021</b> il termine della moratoria disposta dall'art. 56 del D.L. "Cura Italia" a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 31 gennaio 2021;</li> <li>ii. i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;</li> <li>iii. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità.</li> </ul> <p>Per le imprese già ammesse alla data di entrata in vigore del Decreto, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del <b>30 settembre 2020.</b></p>
<b>Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (Art. 71)</b>	Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici <u>convocate entro il 15 ottobre 2020</u> continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del D.L. "Cura Italia".
<b>Misure urgenti per il settore turistico</b>	In relazione al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda introdotto dall'art. 28 del D.L.

<p><b>(Art. 77)</b></p>	<p>“Rilancio” è prevista la proroga di un mese del periodo agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per la totalità dei contribuenti interessati dal beneficio, il periodo agevolato è esteso al mese di giugno;</li> <li>-per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo agevolato è esteso al mese di luglio.</li> </ul> <p>Il Decreto, inoltre, inserisce le strutture termali tra i soggetti ai quali il credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.</p> <p>L’articolo dispone infine che, <u>in relazione alle imprese del comparto turistico</u>, il termine della moratoria disposta dall’art. 56 del D.L. “Cura Italia” (si veda anche l’art. 65 del presente Decreto in commento) per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata <b>sino al 31 marzo 2021</b>.</p>
<p><b>Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo (Art. 78)</b></p>	<p>Non è dovuta <b>per l’anno 2020</b> la <b>seconda</b> rata dell’IMU relativa a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li> <li>b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li> <li>c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li> <li>d. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li> <li>e. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ol> <p><u>Per gli immobili di cui alla lettera d), l’imposta non è inoltre dovuta per gli anni 2021 e 2022.</u></p>
<p><b>Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (Art. 79)</b></p>	<p>È reintrodotta il <b>credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere</b> di cui all’art. 10 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014 n. 106.</p> <p>Il credito spetta nella misura del <b>65%</b> per i <u>due periodi di imposta successivi</u> a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p><b>Credito d’imposta per gli investimenti</b></p>	<p><b>Per l’anno 2020</b>, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie,</p>

<p><b>pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 81)</b></p>	<p>incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d'imposta pari al <b>50%</b> degli investimenti effettuati, a decorrere <u>dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</u>.</p> <p>L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo <b>non inferiore a €10.000</b> e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi per il periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di €15milioni.</p> <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime speciale di cui alla L. 398/1991.</p> <p>La disposizione prevede che in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.</p>
<p><b>Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)</b></p>	<p>I versamenti sospesi ai sensi degli art. 126 e 127 del D.L. "Rilancio" possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un importo pari al <b>50%</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione <b>entro il 16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della <b>prima rata entro il 16 settembre 2020</b>;</li> <li>- per il <b>restante 50%</b> delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della <b>prima rata entro il 16 gennaio 2021</b>.</li> </ul>
<p><b>Proroga secondo acconto ISA (Art. 98)</b></p>	<p>Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, i quali abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è disposta una proroga <u>al 30 aprile 2021</u> del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La disposizione si applica altresì ai soci di società di persone, associazioni, soci di società a responsabilità limitata in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, nonché ai contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile e</p>

	ai contribuenti forfetari.
<p><b>Proroga riscossione coattiva (Art. 99)</b></p>	<p>È differito al <b>15 ottobre 2020</b> il termine di sospensione dell'attività di riscossione, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sono sospesi i versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da <u>cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento</u> affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il <b>30 novembre 2020</b>;</li> <li>-relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate <b>fino al 15 ottobre 2020</b>, la decadenza del debitore dalle rateazioni avviene in caso di mancato pagamento di dieci (anziché cinque) rate, anche non consecutive;</li> <li>-sono sospese fino al <b>15 ottobre 2020</b> le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;</li> <li>-sono sospesi fino al <b>15 ottobre 2020</b> gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati <u>prima del 19 maggio 2020</u> su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.</li> </ul> <p>Il Decreto <b>non</b> interviene sul termine ultimo di scadenza dei pagamenti relativi a “<b>Rottamazione-ter</b>” e “<b>Saldo e stralcio</b>”, fissato al <b>10 dicembre 2020</b>.</p>
<p><b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (Art. 110)</b></p>	<p>Le <b>società di capitali</b> e gli <b>enti commerciali residenti</b> nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al <u>31 dicembre 2019</u>, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, <u>può essere effettuata distintamente per ciascun bene</u> e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni <b>può</b> essere riconosciuto ai fini IRES e IRAP <u>dall'esercizio successivo</u> a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al <b>3%</b> per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. La norma prevede dunque l'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggior valori mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Il saldo attivo della rivalutazione <u>può essere affrancato, in tutto o in parte</u>, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del <b>10%</b>.</p>

	<p>Le imposte sostitutive precedentemente menzionate sono versate in un <u>massimo di tre rate di pari importo</u>, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.</p> <p>In tema di rivalutazione, si segnala che, alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa e di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17371 del 19 agosto 2020), si attendono chiarimenti in merito al valore da indicare ai fini del <u>test di operatività</u> per le società di comodo, qualora il contribuente effettui la sola rivalutazione civilistica dei beni.</p>
<p><b>Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (Art. 112)</b></p>	<p><u>Limitatamente al periodo di imposta 2020</u>, si prevede che l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del Tuir, è elevato a € 516,46.</p>

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.